

Aurelio Sargenti PS (Gruppo PS-PC)

Lodevole Municipio

Palazzo Civico

6900 Lugano

Lugano, 21 ottobre 2021

Interpellanza

Futura destinazione di Villa Heleneum

All'attenzione dell' onorevole Signor Sindaco, onorevoli Signore e Signori Municipali.

Premessa.

A seguito della risposta del lod. Municipio del 15 ottobre 2021 alla nostra interpellanza no. 4177, poi trasformata in interrogazione no 1240 nel corso della seduta del Consiglio Comunale de 6 ottobre 2021, ci permettiamo di formulare alcune osservazioni e di porre altre domande per giungere a una chiarezza che la risposta municipale non ha saputo dare.

Nel merito.

1. Nella risposta alla nostra **domanda no. 2** («Quali sono stati i criteri che hanno portato il Municipio a scegliere la proposta della ditta Bally? È possibile prendere visione della documentazione presentata dai promotori dei tre progetti?») il Municipio si è limitato a dire che «sono state fornite [dalle Divisioni Cultura e Gestione e Manutenzione] riflessioni dettagliate su ciascuna proposta al fine di garantire elementi utili al conseguimento di una decisione a riguardo della destinazione dell'Heleneum» e che « l'Esecutivo ha in particolare preso una decisione sulla scorta di analisi qualitative e quantitative che hanno permesso di valutare gli impatti economici, sociali e tecnologici dei progetti presentati, oltre che definirne punti di forza e debolezza, oltre che le opportunità e le minacce per la Città».

Una risposta assolutamente generica (che significa “analisi qualitative e quantitative”? Quali sono i “punti di forza e debolezza? e “le minacce per la Città”?), che non evidenzia la differenza tra la proposta ritenuta migliore e le altre due.

Per quanto riguarda poi la conclusione della risposta dell'esecutivo (cioè « In merito all'opportunità di divulgare il contenuto dei tre progetti, questi sono stati indirizzati al Municipio, che ne ha assicurato la totale confidenzialità, la non distribuzione e/o cessione a terzi») e in forza dell'art. 65 della LOC (che prevede infatti una disposizione specifica, in virtù della quale «il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento»), riteniamo vi siano i presupposti per giudicare la risposta:

a) incompleta, dal momento che oggettivamente essa non fornisce elementi utili per sciogliere i molti dubbi sollevati nell'atto; e

b) sproporzionata, nella misura in cui non contempla un'alternativa meno incisiva alla completa omissione delle informazioni relative agli offerenti, quando (anche senza entrare nei dettagli) sarebbe stato possibile delineare almeno i contorni generali dei tre progetti.

E ciò a fronte del fatto che (riprendendo i termini della LOC) i contenuti dei progetti alternativi a quello selezionato dal Municipio costituiscano un elemento essenziale rispetto alle finalità dell'interrogazione, e questo anche al netto del fatto che si sarebbe potuto formulare la risposta all'atto parlamentare in maniera più specifica. In estrema sintesi: non solo si rifiuta di far conoscere il progetto della Bally, cui viene affittato un bene amministrativo (Heleneum) della città, ma non vengono nemmeno esposti a grandi linee i tre progetti ricevuti con le relative valutazioni fatte dall'Amministrazione e dal Municipio della città.

2. Per la locazione di un bene comunale di valore e di pregio (Villa Heleneum lo è), il Municipio avrebbe potuto (o dovuto) indire un pubblico concorso come prescritto dall'art. 167 LOC. Sebbene in casi eccezionali procedere con delle trattative dirette o una licitazione privata sarebbe possibile, non ci risulta tuttavia che il Legislativo sia mai stato coinvolto come richiesto invece dall'art. 167 cpv. 2 LOC. Se si fosse proceduto con un pubblico concorso (non estraneo alla locazione di beni comunali come attestato dall'art. 167 LOC) si sarebbe forse potuto garantire nella fattispecie, oltre a una maggiore qualità del progetto selezionato, una maggiore trasparenza delle alternative, come da noi rivendicato.

3. Stante l' art. 5a cpv. 1 RALOC e 9bis cpv. 1 lett. c RC, che sancisce che le deleghe di spesa conferite al Municipio possono arrivare in linea generale al massimo fino a un importo per transazione di fr. 250'000.- o di fr. 75'000 annui per le Convenzioni dalla durata non superiore a due anni, ci si chiede in quale misura è stata rispettata la delega di una competenza il cui esercizio sarebbe altrimenti spettato unicamente al Consiglio comunale. Infatti, dalla risposta emerge che la Città «mette a disposizione gli spazi della Villa'» per un tempo di 5 anni con possibilità di rinnovo di due ulteriori periodi, ritenuta una contropartita annuale a favore del Comune di fr. 120'000.-/130'000.- e 150'000.- a scalare con il tempo.

Domande.

Alla luce di quanto scritto sopra, i sottoscritti chiedono al lod. Municipio

1. Come mai il Municipio non ha voluto indire un pubblico concorso per la locazione di un bene comunale di valore e di pregio (Villa Heleneum), come prescritto dall'art. 167 LOC (cfr. *supra* pto 2) ?

2. È possibile conoscere le “analisi qualitative e quantitative” fatte dalle Divisioni Cultura e Gestione e Manutenzione che hanno permesso al Municipio di valutare i “punti di forza e debolezza” oltre che “le minacce per la Città” dei tre progetti ?

3. Richiamando sia i diritti dei consiglieri comunali, sia i diritti d'informazione dei cittadini, nonché l'art. 65 della LOC, i sottoscritti consiglieri comunali (che sono tenuti a vigilare sull'uso corretto dei beni comunali) chiedono di poter prendere visione della documentazione presentata dai promotori dei tre progetti. Se ciò non fosse possibile, chiederebbero di conoscere le disposizioni di legge a cui il Municipio si appella.

4. Nella infelice ipotesi che tale documentazione non possa essere fornita a dei consiglieri comunali, il Municipio potrebbe esporre a grandi linee i tre progetti ricevuti con le relative valutazioni fatte dall'Amministrazione e dal Municipio?

5. In forza di quale articolo di legge il Municipio ha potuto assicurare ai tre promotori «la totale confidenzialità, la non distribuzione e/o cessione a terzi » della documentazione? Si ricorda che si tratta di

cedere in affitto per cinque anni (con possibilità di rinnovo di due ulteriori periodi) un bene comunale di grande prestigio.

6. Stante l'art. 5a cpv. 1 RALOC e 9bis cpv. 1 lett. c RC, in quale misura è stata rispettata la delega di una competenza il cui esercizio sarebbe altrimenti spettato unicamente al Consiglio comunale (cfr. *supra* pto. 3)?

Con ossequio

Aurelio Sargenti (PS – Gruppo PS-PC)

Edoardo Cappelletti PC

Mattea David PS

Carlo Zoppi PS

Raoul Ghisletta PS

Dario Petrini PS